

UFFICIO TECNICO
E-mail: lpp@comune.villadose.ro.it
Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010
c.f. e p. I.V.A. 00196480297



Comune di Villadose

Municipio: 0425/405206
Biblioteca: 0425/405570
Telefax: 0425/90322

Provincia di Rovigo

Prot. n 8898

ORDINANZA N. 28 DEL 10.08.2012

Oggetto: Regolamentazione dello spandimento liquami, deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici, nonché dei fanghi di depurazione ed altri rifiuti speciali non pericolosi ad uso fertilizzazione dei terreni agricoli.

IL SINDACO

Ritenuto di dover pianificare su tutto il territorio comunale le operazioni di spandimento dei liquami e delle deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici, dei fanghi di depurazione e dei rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi, utilizzati per la fertilizzazione dei terreni agricoli, a tutela dell'ambiente, delle acque e della salute dei cittadini;

Rilevato che lo spandimento dei suddetti materiali deve essere utile alla produzione agricola e non un mezzo di smaltimento;

Rilevato che tali attività vanno contemplate con le esigenze di rispetto dell'ambiente e dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi, con quelle di limitare e se possibile eliminare gli effetti collaterali derivanti dagli odori molesti, formazione di paludamenti provocati dall'eccessivo spargimento del liquame o da interventi di spargimento in orari o condizioni atmosferiche non consone;

Vista la delibera del comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 (criteri, metodologie e norme tecniche Generali di cui all'art.2 lett. b,d ed e, della legge 10.05.1976, n 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Veneto

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i

Visto il D.M. 19.04.1999 (Codice della Buona Pratica Agricola)

Richiamate le DGRV n. 2241 del 09.08.2005 e la DGRV n. 2495 del 07.08.2006.

Vista la Legge Regionale 16.04.1985 n.33 e sue modifiche ed integrazioni

Visto l'art 50, comma 5 della legge 267/2000,

ORDINA

1) Le operazioni agronomiche per lo spandimento dei liquami, delle deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici, nonché dei fanghi di depurazione ed altri rifiuti speciali non pericolosi ad uso fertilizzazione terreni agricoli, dovranno essere effettuato esclusivamente:

-Nei mesi di Maggio - Giugno- Luglio- Agosto dal Lunedì al Venerdì ,dalle ore 05.00 alle ore 13.00;

-Nei mesi di Settembre e Ottobre dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 05.00 alle ore 15.00;

2) Sono vietate nei giorni di sabato, domenica e altri giorni festivi;

- 3) A spandimento effettuato si procederà **immediatamente all'ARATURA** che dovrà essere ultimata entro gli orari previsti al punto 1);
- 4) Per coloro che utilizzano apposita attrezzatura che interra automaticamente il liquame, non vengono posti limiti agli orari di spandimento, fermo restando il divieto nei giorni festivi;
- 5) Dovranno essere evitati ruscellamenti ed impaludamenti di liquami;
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare la formazione di aerosoli ed esalazioni moleste,
- 7) E' consentito l'accatastamento dei materiali fertilizzanti purchè distante almeno mt 200 dalle abitazioni ed alle seguenti condizioni:
-non superiore ai metri cubi 40;
-il terreno interessato dovrà essere opportunamente impermeabilizzato con nylon od altro materiale impermeabile;
-le deiezioni animali dovranno essere opportunamente coperte in modo da limitare i cattivi odori e per evitare ruscellamenti in caso di pioggia
- 8) Il trasporto dei materiali fertilizzanti su strada dovrà essere eseguito con appositi mezzi o rimorchio coperto. In caso di imbrattamento della sede stradale durante il trasporto del materiale si dovrà **IMMEDIATAMENTE** procedere alla pulizia della stessa ai sensi del art 15 del c.d.s. vigente.

Gli organi di Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine e le autorità di vigilanza in genere sono incaricate sul controllo del rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato più grave o violazione al D.Lgs 152/2006 e s.m.i, - i contravventori alle susposte disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dall'art.65 della L.R. 16.04.85 n. 33, come modificato dall'art. 30 della L.R. 23.04.1990 n. 28, da un minimo di **euro 154,94 ad un massimo di euro 1.594,37..**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, che contro la presente ordinanza è possibile proporre, ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presente notifica, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Villadose;

L'invio:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – Sede;
- All'Ufficio Tecnico Sede;
- Al Comando stazione Carabinieri di Ceregnano
- all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo
- Alla Provincia di Rovigo – Area Ambiente-;
- All'Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo;
- Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo;
- Alla Confagricoltori di Rovigo;



IL SINDACO
Gino Alessio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gino Alessio', written over the printed name.